



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE BAT

Via Margherita di Borgogna, 71 - 76125 TRANI
TEL. 0883/481381 - FAX 0883/481381 - SERVIZIO PRONTO A.I.A. 327/0148601
SITO INTERNET : www.lnd.it - www.lndpuglia.it - MAIL: del.trani@lnd.it
PEC: delegazionebat.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 53 del 22 Dicembre 2022

MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D.

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie e il nuovo anno alle porte, voglio fare i miei più sinceri auguri alla grande comunità sportiva della Lega Nazionale Dilettanti che ora ho l'onore di presiedere. L'occasione non è banale: dopo molto tempo, e attraverso tanti momenti difficili, ci siamo finalmente riavvicinati a quel concetto di normalità messo duramente alla prova negli ultimi tre anni segnati dalla pandemia, durante i quali anche una cosa semplice come giocare a calcio poteva essere una montagna da scalare.

Adesso che l'intera attività agonistica è tornata a pieno regime senza alcun tipo di restrizioni, con un pensiero in particolare a quella giovanile, si fanno di nuovo largo quelle sensazioni piacevoli nel vedere migliaia di ragazzi e di ragazze divertirsi in ogni campo d'Italia. Che poi altro non è che l'essenza stessa della LND e di quell'esercito di volontari che la compone, senza i quali provare questa gioia non sarebbe davvero possibile. Sarà bellissimo celebrare questo legame nella festa che più ci rappresenta, il Torneo delle Regioni, pronto a riunirci di persona a quattro anni di distanza dall'ultima edizione in due grandi eventi attesi in primavera in Piemonte/Valle d'Aosta e in Veneto. Purtroppo le difficoltà non sono ancora giunte al termine per il calcio di base, chiamato ad affrontare altri problemi come il rincaro dei costi energetici e le criticità legate alla riforma dello sport. Su questi due fronti si rinnova il nostro impegno a tutela delle società nel confronto con i nuovi rappresentanti delle istituzioni, le cui prime riflessioni a riguardo lasciano per la verità ben sperare per la tenuta dell'intero sistema dilettantistico in questa fase delicata.

Alla famiglia della Lega Nazionale Dilettanti l'augurio di trascorrere un felice e sereno Natale e che il nuovo anno porti con sé tante soddisfazioni per tutti coloro che rendono questo sport così speciale.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DEL C.R. PUGLIA L.N.D.

Le Festività Natalizie arrivano ogni anno per ricordare a noi tutti la necessità di trovare del tempo per riflettere e fare il bilancio dell'anno che sta per concludersi, condividendo momenti di serenità e armonia con i nostri affetti più cari.

In questa stagione siamo ripartiti più forti di prima, più forti del Covid che ci stiamo lasciando alle spalle come uno scomodo compagno di viaggio che ha percorso un pezzo di strada assieme a noi. Questa stagione è quella della rinascita, dove stiamo facendo tutto il possibile per ripartire col piede sull'acceleratore senza più fermarci. E pian piano ci stiamo riuscendo con la collaborazione di tutti, senza mai dimenticare quelli che sono gli obiettivi che ci accomunano: la promozione del calcio dilettantistico e giovanile su scala regionale.

Con la speranza di poter accogliere un anno ancora migliore rispetto a quello che sta volgendo al termine, approfittando di questa tradizionale occasione voglio porgere a tutti Voi e ai Vostri cari gli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo, con il sincero auspicio che il 2023 sia davvero un anno colmo di soddisfazioni e buone nuove per tutti i nostri Dirigenti, i Tecnici, gli Atleti, gli Arbitri, gli Addetti ai Lavori, tutti gli Appassionati e le rispettive Famiglie.

Buon Calcio a tutti!

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crInd.puglia01@figc.it

👤 Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. Allegati

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, si rimettono:

[- Circolare n. 50 della L.N.D.:](#) Crediti d'imposta per acquisto energia elettrica e gas a favore di imprese e fruibilità da parte di enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale - Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 586/2022 all'interpello di una Onlus

[- Circolare n. 51 della L.N.D.:](#) Scuole calcio -Trattamento tributario dei corrispettivi - Istanza di consulenza giuridica della LND - Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 956-44/2022

[- Circolare n. 52 della L.N.D.:](#) Modifica del saggio degli interessi legali dal 1° gennaio 2023

2.2. (STRALCIO CIRCOLARE N. 53 DEL 20 DICEMBRE 2022)

OGGETTO: Manuale utente Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Si informa che Sport e Salute, unitamente al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato l'aggiornamento del "Manuale utente" del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, il quale contiene una sezione dedicata alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (punto 6.3).

Tale documento è reperibile tramite la URL <https://registro.sportosalute.eu/>, nell'apposita sezione "Guide Utente".

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

TORNEO U13 FUTSAL ELITE 2023 COM. UFF. 91/SGS DEL 16/12/2023

Al fine di riavviare con gradualità l'attività giovanile delle categorie di base, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un'attività a carattere Nazionale riservata alla Categoria UNDER 13 delle Società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Lega PRO, delle Società di Serie A, Serie A2 e di Serie B Divisione Calcio a Cinque, dei Club di 3° Livello di Calcio a 5 e di Calcio in particolare per coloro che hanno attivato il Progetto qualificante relativo allo sviluppo dell'Attività di Calcio a 5.

In questa stagione sportiva in considerazione delle nuove progettualità SGS inserite nell'ambito del Programma di Sviluppo Territoriale che persegue anche l'obiettivo di strutturare un percorso di formazione tecnico-sportiva ed educativa rivolta al territorio, viene estesa la possibilità di partecipazione alle Società inserite nel Progetto delle Aree Sviluppo Territoriali (AST) anche se non riconosciute come Club di 3° Livello.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Le società aventi diritto a partecipare al Torneo U13 FUTSAL ELITE 2023 potranno iscrivere la propria squadra entro e non oltre il 15 gennaio 2023.

L'iscrizione potrà essere effettuata, a partire dal 16 Dicembre 2022 dalle ore 18.00, solo ed esclusivamente on-line tramite il seguente link

<https://figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-futsal-elite/iscrizione/>

Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata.

SISTEMA DI QUALITÀ CLUB GIOVANILI

STRALCIO C.U. FIGC-SGS N. 29 DEL 23/08/2022

Le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio per ottenere il riconoscimento dei livelli di qualità dei club giovanili, nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti ed elencati nei successivi paragrafi.

[..] b) Requisiti per il riconoscimento.....

Per ottenere il riconoscimento, oltre ai requisiti generali previsti al precedente punto a), è indispensabile possedere i requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati:

[..] 9) Organizzazione di un "Programma di Informazione" realizzato attraverso un numero minimo di 4 incontri formativo-informativi (di cui almeno 2 entro il 15 gennaio 2023 e 2 entro il 30 Aprile 2023) condotte da Psicologo, Medico e/o il Tecnico rivolte a Dirigenti, Tecnici, Genitori e Giovani Calciatori/Calciatrici, su temi validati dal Coordinatore Federale Regionale SGS.

Tali incontri dovranno essere pubblicati sul Comunicati Ufficiali dei Comitati Regionali territorialmente competenti almeno una settimana prima del loro svolgimento, a seguito della validazione dei Coordinatori Federali Regionali SGS per il tramite del Delegato Regionale Attività di Base.

PROGRAMMA DI INFORMAZIONE

Si ricorda che:

- Le date degli incontri dovranno essere comunicate tramite **e-mail (base.pugliasgs@figc.it)** al Coordinatore Federale Regionale SGS e al Comitato Regionale L.N.D. di appartenenza almeno 10 giorni prima della data di effettuazione, indicando anche luogo ed ora di inizio, per la necessaria pubblicazione sul Comunicato Ufficiale;
- Uno dei quattro incontri programmati deve riguardare la trattazione di aspetti regolamentari del giuoco del calcio, ovviamente dedicando l'appuntamento ai giovani calciatori, ai tecnici e dirigenti/arbitro, e, possibilmente, ai genitori.

CALENDARIO INCONTRI INFORMATIVI

Le sottoelencate società hanno presentato, per la corrente stagione sportiva, un elenco relativo alle attività di informazione ed aggiornamento rivolto a Dirigenti, Tecnici, genitori e calciatori, su temi regolamentari, educativi psicopedagogici, tecnici e medici. Si riporta, di seguito, il calendario degli incontri che si sono svolti o che si svolgeranno a breve:

DELEGAZIONE BAT

Società: A.S.D. APULIA TRANI
Luogo: C.S. "Apulia Center" (– TRANI (BT))
Data: 30/12/2022 (ore 10:30)
Incontro: 1^ riunione
Tema: "Carta dei diritti dei bambini e dei doveri degli adulti"
Relatore: Tecnici Apulia Trani

Società: A.S.D. APULIA TRANI
Luogo: C.S. "Apulia Center" (– TRANI (BT))
Data: 7/01/2023 (ore 10:30)
Incontro: 2^ riunione
Tema: "La nutrizione dei giovani calciatori e calciatrici"
Relatore: Dott.ssa Francesca DI TERLIZZI (Nutrizionista)

AVVISO ALLE SOCIETÀ CHE SVOLGONO ATTIVITÀ GIOVANILE

Si fa presente che, (Comunicato Ufficiale n. 29 del 23/08/2022, relativo ai Sistemi di Qualità dei Club Giovanili), tutte le società che svolgono attività giovanile nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, anche se in una sola delle categorie giovanili (dai Piccoli Amici agli Allievi) devono presentare obbligatoriamente il Modulo di Presentazione Società.

Si ricorda inoltre ai club che non hanno ancora presentato tale modulo (Comunicato Ufficiale n. 29), che non sarà consentita la partecipazione ai campionati regionali e non sarà possibile permettere l'organizzazione di propri tornei giovanili.

CAMPIONATI PROVINCIALI

ALLIEVI U17 – U16 E GIOVANISSIMI U15 – U14

Si comunica alle società dipendenti che a partire da **Venerdì 23 Dicembre 2022 e fino a Lunedì 9 Gennaio 2023** saranno aperte le iscrizioni alla seconda fase PROVINCIALE dei Campionati “Allievi U17” – “Allievi U16” - “Giovanissimi U15” - “Giovanissimi U14” – SECONDO LIVELLO PROVINCIALE – organizzati dalla Delegazione Distrettuale BAT.

Si precisa che l'iscrizione, per le squadre delle società che hanno partecipato alla prima fase, viene effettuata automaticamente (senza costi aggiuntivi).

Le società troveranno il documento di iscrizione nella propria area riservata, dovranno quindi procedere alla stampa dello stesso e alla successiva trasmissione con firma elettronica entro il 9 Gennaio 2023.

Le società già partecipanti alla prima fase provinciale che invece **NON** intendono partecipare alla seconda fase, dovranno inviare una comunicazione di **RINUNCIA** all'indirizzo del.trani@lnd.it entro e non oltre il **9 Gennaio 2023**.

Per le squadre aggiuntive delle società già partecipanti alla prima fase e per tutte le altre società che vorranno partecipare ai campionati in oggetto della seconda fase, si dovrà procedere ad effettuare l'iscrizione attraverso l'area riservata, stampare la documentazione e inviare la stessa con firma elettronica, insieme alla ricevuta di conferma pagamento da portafoglio entro e non oltre il **9 gennaio 2023**.

CAMPIONATI ALLIEVI UNDER 17 E GIOVANISSIMI UNDER 15 STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

SOCIETÀ ASPIRANTI SECONDO LIVELLO REGIONALE

Si pubblicano gli elenchi delle Società che ambiscono ad accedere al SECONDO LIVELLO REGIONALE dei Campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 s.s. 2022/2023 sulla base dei risultati maturati al termine del Primo Livello Provinciale e della relativa formulazione delle classifiche ufficiali.

L'elenco potrebbe subire delle variazioni a seguito del controllo (che sarà effettuato dal Comitato Regionale Puglia LND) sui criteri di ammissione ai Campionati Regionali della s.s. 2022/2023 introdotti dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2021 e ulteriormente approfonditi con il Comunicato Ufficiale n. 6 del 29 luglio 2021 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Si invitano pertanto le Società in elenco a prendere visione dei prossimi Comunicati Ufficiali del C.R. Puglia LND per quanto riguarda la pubblicazione degli ORGANICI DEFINITIVI dei Campionati Regionali Allievi U17 e Giovanissimi U15 della stagione sportiva 2022/2023.

CAMPIONATO ALLIEVI "UNDER 17"

MATRICOLA	SOCIETÀ
943563	A.S.D. BARLETTA 1922
943767	U.S.D. CORATO CALCIO 1946 A.S.D.
938583	ACSD ETRA BARLETTA
949352	A.S.D. FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
931828	A.S.D. PROGETTO UOMO CANOSA
933757	A.S.D. REAL BISCEGLIE

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 15"

MATRICOLA	SOCIETÀ
943563	A.S.D. BARLETTA 1922
943767	U.S.D. CORATO CALCIO 1946 A.S.D.
936424	A.S.D. LIBERTY CANOSA
936106	A.S.D. SOCCER TRANI
932635	A.S.D. TRANI

RISULTATO GARA DI RECUPERO

CAMPIONATO ALLIEVI "UNDER 17"

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B		
REAL BISCEGLIE	- DON UVA CALCIO 1971	0 - 0 (5 - 4 Dopo i Tiri di Rigore)

La società A.S.D. REAL BISCEGLIE (vincente gara di spareggio) è ammessa alla successiva Fase Regionale.

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale BAT, Dott. Francesco Paolo Caffarella, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Francesco Piciaccia, in base alle risultanze degli atti ufficiali, nella seduta del 22/12/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ALLIEVI "UNDER 17"

GARE DEL 21/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 100,00 DON UVA CALCIO 1971

A fine gara, durante i festeggiamenti, propri calciatori davano luogo ad una rissa prontamente sedata dai dirigenti di entrambe le squadre.

€ 100,00 REAL BISCEGLIE

A fine gara, durante i festeggiamenti, propri calciatori davano luogo ad una rissa prontamente sedata dai dirigenti di entrambe le squadre.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

VECCHIO GIANLUCA (DON UVA CALCIO 1971)

A fine gara, mentre i calciatori della squadra avversaria festeggiavano la vittoria, spintonava con veemenza uno di essi, provocando una rissa generale prontamente sedata dai dirigenti di entrambe le società.

AMMONIZIONE (II INFR)

ANTONINO PIERGIORGIO (DON UVA CALCIO 1971)

PETRAROTA FLAVIO (REAL BISCEGLIE)

LEONETTI RAFFAELE

(REAL BISCEGLIE)

AMMONIZIONE (I INFR)

CANGELLI ROBERTO (DON UVA CALCIO 1971)

DI PIERRO MAURO (DON UVA CALCIO 1971)

COBUZZI MICHELE (REAL BISCEGLIE)

CASSANELLI ANTONIO

(DON UVA CALCIO 1971)

DI PILATO LUIGI

(DON UVA CALCIO 1971)

COLANGELO MARCO

(REAL BISCEGLIE)

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Nicola FANTETTI (relatore) e dell'Avv. Livio COSTANTINO, dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 9 dicembre 2022 ha adottato la seguente

DECISIONE

relativamente alla:

gara **A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963 – A.S.D. NOVOLI CALCIO del 20/11/2022**

CAMPIONATO ECCELLENZA.

in ordine a:

reclamo dell'**A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963**, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 del 24/11/2022, con cui veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore CARUSO Nicholas.

Rif. Artt. 36 + 38 C.G.S.

Ritenuto in fatto

Con atto trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 26 novembre 2022, l'A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963 preannunciava reclamo avverso la squalifica inflitta al proprio calciatore CARUSO Nicholas, senza ulteriori precisazioni o allegazioni.

Con atto spedito a mezzo posta elettronica in data 28 novembre 2022, la predetta società ha proposto dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello reclamo ex art. 76 comma 3 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 64 del 24 novembre 2022, con cui è stata irrogata al calciatore CARUSO Nicholas la squalifica per tre giornate in quanto: *“Proferiva frase gravemente irrispettosa nei confronti del Direttore di gara; successivamente al provvedimento di espulsione entrava nell'area tecnica della squadra ospite, tentando di colpire un calciatore avversario seduto in panchina senza riuscirci”*.

Con provvedimento del 29 novembre 2022, pubblicato sul C.U. n. 68 del Comitato Regionale Puglia, veniva fissata l'udienza in camera di consiglio ex art. 77 comma 1 C.G.S., per la discussione del reclamo.

Nel reclamo proposto dal Presidente dell'A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963, si ritiene eccessiva la sanzione comminata al proprio calciatore, in considerazione della circostanza che *“... a seguito di uno scontro di gioco nel quale rimaneva colpito proprio il predetto giocatore Caruso Nicholas, il quale riceveva una gomitata in pieno volto a palla lontana riportando un rigonfiamento all'arcata sopraciliare che veniva fatto notare al Direttore di gara... A seguito delle vibrato proteste del giocatore, già precedentemente ammonito per altro episodio, quest'ultimo lo ammoniva nuovamente causandone l'espulsione per doppia ammonizione”*.

Viene, inoltre, contestata la circostanza che il calciatore avesse invaso l'area tecnica della squadra avversaria in quanto, passando nei pressi della panchina per far rientro negli spogliatoi, subiva insulti e provocazioni per i quali accennava ad una reazione, senza che si verificasse alcun contatto.

Per i motivi sopra richiamati la reclamante ha chiesto la revoca delle sanzioni comminate e, in subordine, la riduzione delle sanzioni in misura più equa rispetto a quanto deliberato. Chiedeva, infine, di essere ascoltata di persona ai sensi dell'art. 77 comma 4 C.G.S. e l'addebito della tassa reclamo sul conto della società.

All'udienza non compariva nessun rappresentante della società reclamante.

All'esito della discussione in camera di consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO

Il reclamo è infondato.

Le questioni introdotte con reclamo dal Presidente dell'A.S.D. SOCCER MASSAFRA rilevano per più aspetti sostanziali.

Viene, innanzitutto, in rilievo la natura giuridica del referto arbitrale quale mezzo di prova e, al riguardo, si richiama il contenuto dell'art. 61, co. 1, C.G.S. – *"I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"*.

Consolidata giurisprudenza è concorde nel considerare che *"il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale"* (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021).

Inoltre va rilevato come *"non possano essere affette dai vizi - da ultimo richiamati - le refertazioni precise, coerenti ed esaurienti"* (Corte Giustizia Federale, 30 marzo 2012, in C.U. 242/CGF): caratteristiche pienamente riscontrabili nel caso in esame, come ben evidenziato nel supplemento di referto, acquisito in atti, reso dal Direttore di gara contattato da questo Collegio per chiarimenti sull'accaduto. Evidenziava l'arbitro le seguenti circostanze:

- il calciatore Nicholas Caruso riportava un gonfiore all'occhio, a seguito di un regolare scontro di gioco tra attaccante e difensore, mentre non veniva notata alcuna irregolarità da parte del difensore, tantomeno una gomitata;
- dopo il provvedimento di espulsione comminato al Caruso, veniva notata una reazione del predetto giocatore - che scattava verso la panchina ospite e, con fare minaccioso, entrava nell'area tecnica e, appoggiandosi sulla copertura della panchina, tentava di scalciaare un giocatore ospite. A causa della distanza né l'arbitro né l'assistente notavano irregolarità nei comportamenti (dei componenti la panchina) della società ospite.

Il comportamento circostanziatamente descritto dal Direttore di gara integra la fattispecie della condotta violenta, prevista dall'art. 38 del C.G.S..

Devono, infatti, ricondursi nell'alveo della condotta violenta tutti i falli, gli atti o i gesti che arrechino o tendano ad arrecare un danno fisico a chicchessia. Rientra appieno, pertanto, in questa casistica anche il tentativo di dare un calcio ad un componente della panchina della squadra avversaria, come accuratamente descritto nel supplemento di referto fornito dall'arbitro.

Parte ricorrente, inoltre, nulla obietta in merito all'ulteriore violazione contestata al Caruso, resosi responsabile di condotta irrispettosa nei confronti dell'ufficiale di gara, così come descritta sia nel referto arbitrale *"...(CARUSO Nicholas) dopo il provvedimento di espulsione applaudiva nei miei confronti e mi riferiva tali parole <sei un coglione>..."*, sia nel provvedimento del giudice di prime cure *"Proferiva frase gravemente ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara"*.

La predetta, incontestata, condotta è punita ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett a) C.G.S..

Questa Corte, pertanto, a mente dell'art. 78 comma 2° C.G.S., valutate diversamente in fatto e in diritto le risultanze degli atti del procedimento, in riforma della decisione impugnata ritiene di aggravare la sanzione a carico del reclamante e, valutando complessivamente la condotta posta in essere dal calciatore, determina nella misura di 4 giornate effettive la sanzione da porsi a carico del giocatore Nicholas Caruso.

Per questi motivi,

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della Puglia, nella predetta composizione:

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo proposto dalla società A.D.S. Soccer Massafra 1963, aggravando la sanzione a carico del calciatore Caruso Nicholas, comminando la squalifica per 4 giornate effettive di gara;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Nicola FANTETTI

Il Presidente
Giuseppe CONTE

Depositato in data 22 Dicembre 2022

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Relatore) e dell'Avv. Nicola FANTETTI (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 9 Dicembre 2022 ha adottato il seguente provvedimento:

Con reclamo del 28.11.2022 ex art. 76 C.G.S., preceduto da rituale preannuncio del 25.11.2022, la **A.S.D. SANT'ONOFRIO CALCIO** ha impugnato il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 del 24.11.2022, con cui il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Foggia, in riferimento alla gara del campionato provinciale allievi "under 17", disputata con la **A.S.D. REAL SAN GIOVANNI ROTONDO**, ha comminato la squalifica per 3 gare al calciatore Chiumento Michele (A.S.D. Sant'Onofrio Calcio), per frasi "*gravemente offensive e irriguardose*" nei confronti del Direttore di Gara.

La reclamante ha richiesto la riduzione della squalifica, ritenendo "iniqua" e "sproporzionata" la relativa sanzione. A suo dire, il calciatore si era limitato ad una reazione di protesta e non di offesa e, inoltre, la sanzione inflitta risulta "sproporzionata" anche per altro profilo, ovvero in ragione della breve durata del campionato provinciale allievi (dieci giornate).

All'esito della riunione del 9.12.2022, la Corte, esaminati gli atti di gara, accoglie parzialmente il reclamo, in relazione all'entità della sanzione inflitta, riducendo a 2 giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Chiumento Michele.

In relazione al contestato episodio si deve ricordare che il Chiumento è stato espulso per aver proferito la frase "*vaffanculo a tua sorella [in dialetto e a voce alta]*", rivolta all'Arbitro e così riportata testualmente nel relativo referto.

Invero, a differenza di quanto dedotto dalla Sant'Onofrio Calcio, sulla natura ingiuriosa di siffatta espressione non pare, evidentemente, che si possa dubitare. Stante il suo inequivoco tenore letterale, agevolmente percepito dall'Arbitro, sia pure nella forma dialettale, detta frase non può essere degradata ad una mera protesta, come vorrebbe la reclamante.

Né sull'entità della squalifica potrebbe mai incidere la durata del campionato, non essendovi alcuna previsione normativa sul punto.

Tuttavia, a differenza di quanto riferito nel C.U. n. 32, ove vengono addebitate al calciatore una pluralità di "*frasi gravemente offensive o irriguardose*", vero è che la espressione sopra trascritta non ha avuto, invece, seguito, rimanendo isolata, frutto di un impeto istantaneo, non reiterato. Emerge, pertanto, in modo chiaro come la condotta refertata, sia pur censurabile, si sia svolta in un contesto di sostanziale unicità e brevità, essendosi concretizzata in un'unica frase, senza strascico alcuno.

Essa, pertanto, anche nella ridotta misura di due giornate, ben può essere ricondotta nell'**art. 36 C.G.S.** che, al comma 1, lett. a), prevede, appunto, la sanzione minima di due giornate nei confronti del calciatore, autore di condotta ingiuriosa o irriguardosa verso il Direttore di gara.

Tanto esposto,

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, così

DELIBERA

- 1) di ridurre a 2 giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Chiumento Michele;
- 2) di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento dello stesso.

Il Relatore
Livio COSTANTINO

Il Presidente
Giuseppe CONTE

Depositato in data 22 Dicembre 2022

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Relatore) e dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 19 Dicembre 2022 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROMOZIONE – GIRONE B

Gara: A.S.D. TAURISANO 1939 – A.S.D. ATLETICO TRICASE del 20.11.2022, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. TAURISANO 1939, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia - di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 del 24/11/2022 - a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica fino al 24.12.2022 del tecnico Botrugno Vittorio.

Rif. art. 137 C.G.S.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con rituale preannuncio e tempestivo reclamo, proposto ai sensi dell'art. 76 C.G.S., l'A.S.D. Taurisano 1939 ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. nr. 64 del 24.11.22, con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia aveva comminato la sanzione della squalifica fino al 24.12.2022 all'allenatore Botrugno Vittorio.

La società reclamante chiedeva, nell'atto di impugnazione ex art. 76 comma 4 C.G.S. l'irricevibilità della decisione emessa dal Giudice Sportivo Territoriale, poiché priva di motivazione o spiegazione, con conseguente annullamento della sanzione irrogata.

L'A.S.D. Taurisano 1939, inoltre, chiedeva l'ascolto del tecnico Botrugno Vittorio e del direttore generale Polimeno Carlo.

* * *

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 19 Dicembre 2022 nessuno è intervenuto per la reclamante, seppur ritualmente convocata. Pertanto, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

Preliminarmente, occorre rilevare che la squalifica fino ad un mese, per tecnici e massaggiatori, rientra nelle ipotesi previste **dall'art. 137 comma 3 lett. B) del C.G.S., il quale disciplina le decisioni non impugnabili.**

Nello specifico, l'articolo in parola recita testualmente: "non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente Federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: lettera B) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese".

Con riferimento alla vicenda de qua, il tecnico Botrugno Vincenzo veniva sanzionato con la squalifica fino al 24.12.2022, come da Comunicato Ufficiale del 24.11.2022: tale squalifica rientra a pieno titolo tra i casi di provvedimenti disciplinari non suscettibili di impugnazione, per cui il gravame deve essere dichiarato inammissibile.

Si rammenta che la lamentata assenza di motivazione o spiegazione nella delibera emessa dal Giudice Sportivo Territoriale trae origine proprio dal tipo di sanzione comminata: trattandosi di fattispecie ricompresa nell'art. 137 C.G.S. non vi è alcun obbligo motivazionale da parte del giudicante, il quale può limitarsi ad indicare esclusivamente le generalità del destinatario di detta squalifica.

Pertanto, le doglianze rassegnate nell'atto di gravame non trovano alcun valido ancoraggio normativo, affinché possa procedersi all'annullamento della delibera emessa dal Giudice Sportivo Territoriale.

Acclarata la riconducibilità della vicenda nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 137 comma 3 lett. B) del C.G.S., il reclamo è inammissibile.

Tanto esposto

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame, così

DELIBERA

- 1) dichiarare inammissibile il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 137 comma 3 lett. B) C.G.S.;
- 2) per l'effetto, addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Maria Giulia COLETTO

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 22 Dicembre 2022

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Relatore) e dell'Avv. Maria Giulia COLETTO (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 19 Dicembre 2022 ha adottato la seguente

DECISIONE

relativamente al **CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C2**

Gara: A.S.D. GIOCO CALCIO TRA AMICI – A.S.D. REAL CAROVIGNO del 26/11/2022, in ordine al reclamo della società A.S.D. REAL CAROVIGNO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 28/11/2022 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque, con cui veniva comminata la sanzione dell'ammenda di € 700,00 a carico della società Real Carovigno.

Norme: art. 48 co. 2 + art. 76 co. 2 C.G.S.

Ritenuto in fatto

Con preannuncio di reclamo, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 29.11.2022 e successivo reclamo, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 2 dicembre 2022, l'**A.S.D. Real Carovigno** impugnava la decisione del Giudice Sportivo in oggetto rubricata.

All'udienza in camera di consiglio del 19.12.2022, fissata ex art. 77 comma 1 C.G.S. per la discussione del reclamo, partecipava il legale rappresentante sig. Andrea Colucci e il difensore nominato avv. Valentina Porzia, i quali insistevano per l'accoglimento delle conclusioni riportate nel reclamo.

All'esito della discussione è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO

Il reclamo è inammissibile.

Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'armonizzazione delle norme a carattere generale ed a carattere speciale, contenute nel Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. e, in particolare, dalla lettura combinata degli artt. 48 comma 2° e 76 comma 2°.

Norma generale del processo sportivo, contenuta nel predetto 2° comma dell'art. 48, prescrive che “... **i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo**. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato, nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, **fatti salvi diversi termini di pagamento indicati nel codice**”.

Proprio quest'ultima clausola di salvaguardia della norma generale prelude al necessario coordinamento con le specifiche disposizioni della parte speciale del Codice - che disciplinano lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi di Giustizia Sportiva Territoriale.

Nel caso di specie le modalità di presentazione dei reclami alla Corte d'Appello Territoriale sono contenute nell'art. 76 del codice che, al secondo comma, prevede espressamente: “Il reclamo deve essere **preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo**, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”.

Dalla comparazione tra le due norme emerge evidente il contenuto a carattere generale dell'una (art. 48, comma 2) e quello a contenuto speciale dell'altra (art. 76, comma 2), di tal che **il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, nei procedimenti avanti la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, dovrà essere necessariamente depositato all'atto della presentazione del preannuncio di reclamo**, con la conseguente specifica sanzione processuale della irricevibilità/inammissibilità del gravame, espressamente prevista dal precetto generale.

Al riguardo è utile evidenziare che il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva è imposto dal Consiglio Federale a parziale copertura dei costi di gestione della medesima giustizia e, per tale ragione, il mancato versamento del medesimo comporta la irricevibilità del reclamo o del ricorso presentato. Pertanto, il mancato versamento del contributo condiziona la ricevibilità del ricorso o del reclamo, a partire dal semplice preannuncio, avendo quest'ultimo carattere propriamente processuale - dando vita all'instaurazione della lite. Nel caso di specie la reclamante, nell'ambito del preannuncio, **non ha allegato copia del bonifico bancario né ha disposto l'addebito della tassa sul conto campionato della società**.

Le affermazioni innanzi spiegate costituiscono, del resto, costante approdo nella giurisprudenza sportiva di merito, formatasi all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Sportiva (ex multis **Corte Federale Appello** – sez. 1^a - n. 43/2020/**Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale** - v. C.U. 51/2020 su reclamo Monterosi F.C./**Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto LND**, pubblicate sul C.U. n. 38/2019 su reclamo AC Giovanale ed FC Unione Pro 1928).

Tale indirizzo giurisprudenziale è stato già sposato dalla scrivente Corte con decisioni pubblicate sul C.U. n. 82 del 18/1/2022 (in ordine al reclamo spiegato dall'U.S. San Vito) e sul comunicato n. 48 del 25/10/2022 (in ordine al reclamo spiegato dalla A.C. Real Siti).

Per questi motivi,
la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della LND Puglia, nella predetta composizione:

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile il reclamo, per violazione del combinato disposto tra gli artt. 48 comma 2 e 76 comma 2 C.G.S.;
- 2) per l'effetto, di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Alessandro AMATO

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 22 Dicembre 2022

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 2/1/2023.

Pubblicato in Trani ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 22 Dicembre 2022.

**IL SEGRETARIO
(Pierpaolo Lamia Caputo)**

**IL REGGENTE
(Vito Tisci)**